

## REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE

di **BIBLIOMEDIA SVIZZERA - Fondazione pubblica**

del 6 maggio 1920, modificato il 17 maggio 2023<sup>1</sup>

### Art. 1 Compiti

Ai sensi dell'art. 2 del suo atto costitutivo, la Fondazione è responsabile in particolare dei seguenti compiti:

- a. completa e rinnova le collezioni delle biblioteche pubbliche o scolastiche (libri e altri supporti);
- b. contribuisce all'apertura o alla trasformazione di biblioteche pubbliche locali o regionali attraverso "aiuti di partenza";
- c. in accordo con i cantoni, offre alle scuole servizi di lettura di classe (titoli in serie), collezioni per la lettura individuale e collezioni tematiche;
- d. fornisce libri e altri supporti a ospedali, strutture mediche e sociali, carceri, campi di vacanza e privati;
- e. fornisce consulenza alle biblioteche e le sostiene nelle loro attività di divulgazione culturale;
- f. può offrire servizi a organizzazioni collegate;
- g. propone e sostiene iniziative di promozione della lettura per tutte le fasce d'età.

### Art. 2 Organizzazione

1. La Fondazione acquisisce e mette a disposizione dei suoi clienti opere di narrativa e saggistica adatte alle esigenze delle biblioteche pubbliche e delle scuole.
2. Il patrimonio della Fondazione è distribuito tra i bibliocentri in base alla lingua. Ogni bibliocentro conserva principalmente pubblicazioni nella lingua parlata nella sua regione.
3. Il direttore generale decide della gestione dei fondi in lingue straniere, tenendo conto delle esigenze specifiche di ogni regione.
4. La Fondazione presta i suoi supporti a biblioteche, scuole, altre istituzioni e privati.
5. La Fondazione presta i supporti a tariffe basate sulle dimensioni e sui mezzi finanziari dei beneficiari; a seconda dei casi, questo importo può essere ridotto o addirittura azzerato. La Fondazione stipula contratti con i cantoni o direttamente con le scuole per il pagamento dei servizi forniti.
6. I bibliocentri possono assumere altri compiti per il loro cantone o comune di residenza, a condizione che siano finanziati da questi enti.

### Art. 3 Consiglio di fondazione

1. Il Consiglio di fondazione ha in particolare i seguenti compiti e poteri:

---

<sup>1</sup> Quando in questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, è usato il maschile, la forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della Fondazione.

- a) rappresenta la Fondazione all'esterno;
  - b) decide la linea di attività della Fondazione;
  - c) nomina il presidente e il vicepresidente della Fondazione;
  - d) nomina il direttore generale della Fondazione;
  - e) nomina i direttori dei bibliocentri;
  - f) sceglie l'organo di revisione;
  - g) adotta i conti, la relazione annuale, il bilancio e il piano finanziario;
  - h) redige o approva regolamenti e direttive.
2. Il presidente e il vicepresidente del Consiglio di fondazione e il direttore generale di Bibliomedia sono i detentori del diritto di firma a due.
  3. I documenti di importanza amministrativa sono firmati da due persone, in conformità con Regolamento generale sul diritto di firma.

#### Art. 4 Consigli di biblioteca

1. I Consigli di biblioteca sono composti come segue:  
Nella Svizzera tedesca e retoromancia da:
  - a) 1 rappresentante per ogni cantone della regione;
  - b) coincide con la "Rete professionale dei delegati delle biblioteche della Svizzera tedesca", organizzata sotto l'egida di Bibliosuisse. Gli incontri semestrali si tengono sotto il nome di entrambi gli organismi.
 Nella Svizzera francese:
  - a) 1 rappresentante per ogni cantone della regione;
  - b) da 1 a 3 rappresentanti dei clienti e dei sostenitori nominati per cooptazione.
 Nella Svizzera italiana da:
  - a) 3 delegati del Canton Ticino;
  - b) 2 delegati delle regioni di lingua italiana del Cantone dei Grigioni;
  - c) da 1 a 3 rappresentanti dei clienti e dei sostenitori nominati per cooptazione.
2. I rappresentanti cantonali sono nominati dalle rispettive autorità e organizzazioni. I membri del Consiglio di fondazione cooptano i rappresentanti dei clienti e dei sostenitori.
3. Il Consiglio di biblioteca rappresenta gli interessi dei clienti nei rapporti con la Fondazione e gli interessi della Fondazione nei rapporti con le autorità cantonali. Discute con la direzione le questioni relative alla gamma di servizi offerti dal bibliocentro.
4. Ogni Consiglio elegge il proprio rappresentante nel Consiglio di fondazione. Ha inoltre il diritto di presentare proposte per l'elezione del direttore del bibliocentro.
5. I direttori dei bibliocentri partecipano alle riunioni dei Consigli di biblioteca a titolo consultivo e hanno il diritto di presentare proposte.

#### Art. 5 Direzione

1. I compiti del direttore/della direttrice generale sono definiti in un capitolato d'onori.
2. Il direttore/La direttrice generale e i direttori/le direttrici dei bibliocentri partecipano, di regola, alle riunioni del Consiglio di fondazione a titolo consultivo e hanno il diritto di fare proposte. Il Consiglio può decidere di riunirsi in loro assenza.
3. In collaborazione con il comitato di direzione, le responsabilità della direzione generale includono
  - a. la preparazione dei dossier da sottoporre al Consiglio di fondazione;
  - b. l'attuazione delle decisioni del Consiglio di fondazione;
  - c. la redazione dei conti, la relazione sulla gestione, il bilancio e il piano finanziario;

- d. l'amministrazione finanziaria;
  - e. relazioni pubbliche generali;
  - f. coordinamento e monitoraggio della gestione dei tre bibliocentri;
  - g. approvazione della selezione del personale dei bibliocentri;
  - h. concessione di aiuti di partenza;
  - i. partecipazione, sostegno e promozione di progetti nazionali.
4. In particolare, alle direzioni dei bibliocentri competono:
- a. l'organizzazione di tutte le attività bibliotecarie nel bibliocentro della propria regione linguistica;
  - b. l'assunzione di personale, previa approvazione del direttore generale;
  - c. la preparazione dei dossier trattati dal Consiglio della biblioteca.

#### Art. 6 Risorse

Le risorse della fondazione sono:

- a. sovvenzioni annuali da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- b. gli introiti provenienti dal servizio prestiti;
- c. donazioni;
- d. altre entrate.

#### Art. 7 Revisione

Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.

Il presente regolamento sostituisce quello del 1° giugno 2002. È stato adottato dal Consiglio di fondazione il 17.05.2023 ed entra in vigore il 17.05.2023.

Berna/Soletta, 17 maggio 2023

Per il Consiglio di fondazione:



Il presidente: Dominique de Buman



Il direttore generale: Davide Dosi